



# COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675



**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 23-05-2023 Numero 15

**Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitré, il giorno ventitré del mese di maggio alle ore 17:10, presso la Sede Comunale, alla Prima convocata in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres./Ass.	Consiglieri	Pres./Ass.
Massi Biagio	P	Mariani Erminia	P
Piccioni Giorgia	P	Santirocco Stefano	P
Grasso Elia	P	Pandolfelli Eleanna	P
Bastianelli Stefano	P	Di Pizio Angelo	P
Pontuti Mirella	P	Forlì Paolo	P
Biagi Luca	P	Di Felice Fabio	P
Moretti Claudio	P		

Assegnati 13	Presenti n. 13
In carica 13	Assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Basilio Pertosa.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Biagio Massi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente riferisce la proposta di deliberazione relativa all'approvazione delle tariffe TARI anno 2023.

Interviene il Cons. Di Felice. Replica il Presidente.

Interviene il Cons. Forlì. Replica il Cons./Ass. Grasso.

Interviene il Cons. Di Felice. Replica il Cons./Ass. Grasso.

Non essendoci ulteriori interventi il Presidente pone la proposta in votazione.

**Il contenuto degli interventi è riportato nella trascrizione (effettuata dalla ditta Bartalucci s.a.s. di Empoli) della registrazione della seduta consiliare (effettuata dalla associazione Umana Arte di Alba Adriatica) allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

**Vista** la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**Letti** in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Visto** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

**Visto che:**

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività

di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 definisce l' *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 definisce l' *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la *Delibera n. 2/2022/a “Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti*;
- la *Delibera n.15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), la quale impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023:*
  - *perseguire il primario obiettivo di assicurare a tutti gli utenti (domestici e non domestici) un livello qualitativo minimo ed omogeneo del servizio di gestione delle tariffe e del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto, sull'intero territorio nazionale*
  - *prevede il rispetto di standard di qualità e adempimenti in capo sia al gestore della tariffa che al gestore del servizio, con applicazione graduata, asimmetrica ed economicamente sostenibile nei confronti degli utenti;*
  - *adottare il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (di seguito “TQRIF”), la cui applicazione avrà effetto dal 1 gennaio 2023;*
  - *dettagliare, all'art. 3 della Delibera stessa, con applicazione dal primo gennaio 2022, la “Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche;*

**Dato atto che** in questa prospettiva si è collocata la necessità di modificare il Regolamento Tari approvato con Delibera di Consiglio n. 16 del 26/05/2022 cercando di riconciliare, per quanto e laddove possibile, il rispetto delle prescrizioni regolatorie con la legge speciale che governa l'ambito tributario di riferimento;

**Data** la Delibera di Consiglio n. 14 del 26/05/2022 di individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il periodo 2022/2025 (art. 3 – TQrif) in qualità di ente territorialmente competente, da cui risulta applicabile per il Comune di Colonnella, lo Schema Regolatorio di 1° livello;

**Vista** la Delibera di Giunta n. 85 del 03/12/2022 di Approvazione della Carta di Qualità del Servizio di Gestione Tariffe Tari e Rapporti con gli Utenti relativamente al servizio integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani, successivamente integrata con Delibera di Giunta n. 3 del 25/01/2023 e necessaria di ulteriore modifica per renderla perfettamente allineata al Regolamento tari così come modificato;

**Tenuto conto che:**

- l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022 stabilisce che “a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l'art. 1, comma 775 delle Legge 197/2022 (Legge Finanziaria 2023) che dispone che, “in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione

del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 23 aprile 2023 che differisce ulteriormente, al 31 maggio 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- La proroga riguarda anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere di approvazione delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall'art. 3, comma 5-*quinquies* del dl 228/2021 e s.m.i., qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno;

**Richiamato** inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152:

- 1)l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- 2) l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- 3)l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- 4)l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

**Visto che**, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

**Valutato** comunque opportuno mantenere, anche per l'anno 2023, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata "Attività industriali con capannoni di produzione" al fine di applicarla ai soggetti che hanno continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

**Dato atto che** l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ..."*
- *"Il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 .."*

**Dato atto che** all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Colonnella non risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

**Considerato che** il Comune di Colonnella è parte dell'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata, alla quale è stata conferita delega di funzione gestione rifiuti dei Comuni facentine parte, affidando la gestione della raccolta, trasporto e smaltimento alla Poliservice Spa;

**Tenuto conto**, altresì, che il Gestore della raccolta non ha comunicato nessuna necessità di procedere ad una revisione infra-periodo del PEF 2022/2025, per l'annualità 2023, come già validato, in quanto nessuna delle seguenti casistiche si sono verificate:

- *Variazioni di perimetro (associate al coefficiente **PGA**), costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore;*
- *Variazioni delle caratteristiche del servizio (associate al coefficiente **QLa**), costituite dalle variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU, finalizzate al miglioramento delle prestazioni e dei risultati;*
- *Avvicendamenti gestionali che comportano una variazione tecnica/economica dei servizi gestiti;*
- *Circostanze imprevedibili e straordinarie e tali da pregiudicare la continuità dei servizi e gli obiettivi del PEF 2022 - 2025 approvato;*

**Evidenziato**, pertanto, non necessaria una revisione infra-periodo e quindi l'importo massimo riconoscibile per il 2023, rimarrà quello indicato nel PEF 2022/2025, approvato dall'Ente nel 2022;

**Dato atto inoltre che** gli importi riferiti all'anno 2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.2 del MTR-2, sono utilizzati anche per l'elaborazione del PEF del biennio 2024-2025 ai fini del PEF pluriennale 2022-2025 tenuto conto che il PEF del biennio 2024-2025 sarà soggetto ad aggiornamento biennale sulla base dei dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno a-2 (dati consuntivi dell'esercizio 2022 per il PEF2024 e dati preconsuntivi 2023 per il PEF 2025);

**Dato atto che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/05/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario quadriennale 2022/2025 (PEF) del servizio d'igiene urbana, necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

**Rilevato che** dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 720.837,00, di cui € 430.797,00 per costi variabili ed € 290.040,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

**Considerato che** lo stesso PEF 2022/2025 è già stato trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

**Tenuto conto che** secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..

**Considerato che:**

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2023, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è risultato di complessivi Euro 720.837,00 e comprende i costi fissi, pari al 40,23 % dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 59,77 % come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di COLONNELLA, per l'anno 2023, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 60,00% per le utenze domestiche e del 40,00% per le utenze non domestiche;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

**Ritenuto** pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che

tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie <b>Ka</b>	Coefficiente proporzionale di produttività medio <b>Kb</b>
1	0,75	0,80
2	0,88	1,60
3	1,00	2,00
4	1,08	2,60
5	1,11	3,20
6 o più	1,10	3,70

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>			
N°	DESCRIZIONE	<b>Kc</b>	<b>Kd</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,48	4,11
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,64	5,75
3	Stabilimenti balneari	/	/
4	Esposizioni, autosaloni	0,52	4,55
5	Alberghi con ristorante	1,40	11,75
6	Alberghi senza ristorante	0,99	8,50
7	Case di cura e riposo	/	/
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,01	8,85
9	Banche ed istituti di Credito	0,63	6,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,10	9,46
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,37	11,60
12	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,00	8,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,22	11,00

14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,80	6,20
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,90	7,51
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,80	50,60
17	Bar, caffè, pasticceria	4,60	39,53
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,80	15,63
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,60	22,83
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,45	23,41
21	Discoteche, night-club	1,65	14,91

**Dato atto che** i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

**Dato atto che** le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2023 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

**Visto** l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

**Dato atto che** alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 confermato nella misura del 5% dalla Provincia di Teramo;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della TARI, modificato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 23/05/2023, e richiamati in particolare l'art. 33 che definisce le modalità e le tempistiche di pagamento della Tari in tre rate, alle scadenze fissate rispettivamente al:

1°rata: 30 luglio 2023

2°rata: 30 settembre 2023

3°rata: 30 novembre 2023

Oppure è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 luglio di ciascun anno, mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, garantendo anche le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa e di pagamento interbancari e postali, fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue;

- Rata unica scadenza 30/07/2023;

**Richiamato** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.»*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.»*

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

**Rilevato** pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

**Atteso che** il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, Deliberazione Consiliare n. 23 del 19/10/2020 e successive modifiche;

**Acquisito** il parere dell'Organo di Revisione con Prot. n. 3851 del 13.05.2023;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Con voti** 9 favorevoli, 1 contrario (Di Felice), 3 astenuti (Pandolfelli, Di Pizio, Forli) espressi per alzata di mano

## DELIBERA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della 241/1990;
- 2) di approvare per l'anno 2023, preso atto del Piano Economico Finanziario 2022/2025 approvato con delibera di Consiglio n.15 del 26/05/2022 e allegato alla presente, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

### **PARTE FISSA**

<b><u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u></b>		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		0,56
b) due persone		0,65
c) tre persone		0,74
d) quattro persone		0,80
e) cinque persone		0,82
f) sei o più persone		0,82
<b><u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u></b>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle cat.		tariffa al mq.

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,36
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,48
3	Stabilimenti balneari	/
4	Esposizioni, autosaloni	0,39
5	Alberghi con ristorante	1,05
6	Alberghi senza ristorante	0,74
7	Case di cura e riposo	/
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,76
9	Banche ed istituti di credito	0,47
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,82
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,03
12	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,75
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,60
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,37
17	Bar, caffè, pasticceria	3,46
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,35
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,96
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,11
21	Discoteche, night-club	1,24

## **PARTE VARIABILE**

<b><u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u></b>		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		69,50
b) due persone		139,00
c) tre persone		173,75
d) quattro persone		225,88
e) cinque persone		278,01
f) sei o più persone		321,45

<b>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</b>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,58
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,82
3	Stabilimenti balneari	/
4	Esposizioni, autosaloni	0,65
5	Alberghi con ristorante	1,68
6	Alberghi senza ristorante	1,21
7	Case di cura e riposo	/
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,26
9	Banche ed istituti di Credito	0,93
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,35
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,65
12	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,19
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,57
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,88
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,07
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7,23
17	Bar, caffè, pasticceria	5,65
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,23
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,26
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,34
21	Discoteche, night-club	2,13

- 3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % confermata dalla Provincia di Teramo;
- 4) di confermare le scadenze di pagamento della tari: 1° rata 30 Luglio, 2° rata 30 settembre, 3° rata 30 novembre, fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata, 30 Luglio;

- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 6) di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2023;
- 7) di trasmettere, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020;
- 8) di dare comunicazione, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune di Colonnella;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione legalmente espressa, 9 favorevoli, 1 contrario (Di Felice), 3 astenuti (Pandolfelli, Di Pizio, Forli), ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue

#### **Il Sindaco**

Dott. Biagio Massi

#### **Il Segretario Comunale**

Dott. Basilio Pertosa

*(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii e rispettive norme collegate)*